

2. Le aliquote o gli importi di cui al paragrafo 1 sono validi per tutti i prodotti appartenenti al tipo di tabacchi lavorati in questione, senza distinzione all'interno di ogni tipo per quanto concerne la qualità, la presentazione, l'origine del prodotto, i materiali utilizzati, le caratteristiche delle imprese interessate o qualsiasi altro criterio.

3. La Repubblica italiana e il Regno di Spagna possono applicare ai rotoli di tabacco che sono costituiti interamente di tabacco naturale e che sono diversi dalle sigarette, per il periodo fino al 31 dicembre 1998, un'aliquota o un importo che può essere inferiore al 50 % al massimo dell'aliquota nazionale normale dell'accisa per i sigari ed i sigaretti e che può scendere al di sotto dell'aliquota minima di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994, il Consiglio procede, sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione, all'esame delle aliquote di accisa prescritte nella presente direttiva e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, prende le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.

Articolo 5

1. Il valore dell'ecu nelle diverse valute nazionali da applicare al valore delle accise specifiche viene fissato una volta all'anno. Le aliquote da applicare sono quelle che sono fissate il primo giorno lavorativo di ottobre e che sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità*

europee. Esse sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio del successivo anno civile.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo delle accise in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1 se la conversione degli importi delle accise espressi in ecu comporta un aumento dell'accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero inferiore a ecu 5, tenendo conto dell'importo più basso.

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE